

**RICORDATO** che è stata effettuata apposita indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura per lo specifico affidamento, pubblicando un avviso sul sito web istituzionale dell'Agenzia, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 4 dell'ANAC, e che, a seguito dell'avviso pubblicato, hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura n. 7 operatori economici, tra ai quali n. 6 che hanno dichiarato esperienze di rilievi LiDAR;

**DATO ATTO** che, come stabilito nel già citato decreto n. 73/2019, è stata avviata una procedura per individuare l'operatore cui affidare direttamente il servizio in oggetto, mediante Richiesta di Offerta RDO n. 2264075 nel Mercato Elettronico MePA di Consip, e di valutare l'offerta che risulta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di attribuzione punteggio indicati in apposito disciplinare;

**PRESO ATTO** che nel portale MePA di Consip entro la data fissata quale termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 10.04.2019) risulta essere stata presentata una sola offerta (da parte di IRS Italian Remote Sensing Srl);

**CONSIDERATI** i verbali n. 1 del 11.04.2019 e n. 2 del 15.04.2019 relativi all'apertura e alla valutazione dell'offerta presentata;

**DATO ATTO** che l'offerta tecnica non è stata considerata conforme alle specifiche tecniche richieste: nello specifico è stato rilevato che il cronoprogramma indicato, con inizio dal 15 settembre 2019, non si conciliava con quanto stabilito al punto 5 del capitolato riguardante i tempi di esecuzione per cui detta offerta, ritenuta non compatibile con la necessità di acquisire il servizio in tempi ristretti, non è stata valutata idonea e pertanto è stata esclusa dalla procedura di RDO in parola;

**ATTESO** che a seguito della comunicazione di inidoneità ed esclusione dell'offerta (nota prot AVEPA 30403 del 15.04.2019) la ditta IRS Italian Remote Sensing Srl ha fatto pervenire formale istanza di immediato annullamento dell'esclusione in autotutela (prot. AVEPA 31154 del 17.04.2019) affermando che il cronoprogramma proposto è conforme alle specifiche di capitolato e non può essere considerato inammissibile;

**DATO ATTO** che con nota prot. AVEPA 32288 del 18.04.2019 il Responsabile Unico del Procedimento a riscontro di quanto richiesto, ha ribadito il carattere di urgenza e di protezione civile dell'affidamento e, richiamato quanto indicato dal capitolato sui tempi di esecuzione (la durata complessiva è comunque stabilita in 60 giorni dalla data di affidamento del servizio, pur escludendo dal computo i giorni non idonei alle riprese, e il piano delle attività in forma di cronoprogramma richiede l'approvazione del Direttore dell'Esecuzione, con cui devono essere concordate le date delle riprese), ha quindi accolto l'istanza in autotutela dell'impresa IRS Srl, invitandola contestualmente a stipulare il contratto al più presto, come previsto dalla documentazione di gara, per dare avvio alle prestazioni richieste, stante la natura emergenziale alla base della necessità di acquisire in tempi ristretti tale servizi;

**VISTA** l'offerta economica presentata dall'impresa IRS Italian Remote Sensing Srl (prot. AVEPA 34781 del 26.04.2019) per un prezzo complessivo a corpo di € 113.000,00 (IVA esclusa);

**RITENUTO** di procedere alla stipula del contratto sulla base dell'apposita autodichiarazione resa in sede di offerta dall'operatore economico (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000) dalla quale risulta confermato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo, e, previa consultazione del casellario ANAC e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di rinviare ad un momento successivo la verifica d'ufficio sul possesso dei requisiti generali di partecipazione dichiarati dall'offerente, avvalendosi della facoltà espressamente indicata nel disciplinare, considerato che nel MePA la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui al medesimo articolo 80 è effettuata su un campione significativo di operatori già in fase di ammissione e di permanenza a cura del soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico;